



*Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

“Modifica all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 210 del 16 maggio 2019”

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 dell’1 febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019 (pubblicato, in pari data, sul sito web istituzionale dell’Amministrazione e registrato, in data 31 maggio 2019, da parte dei competenti organi di controllo), recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso, a valere sulla corrente annualità 2019;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

VISTO il regolamento (UE) n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (G.U.E. L 149/1, del 20 maggio 2014), relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 18-02, con la quale le Parti Contraenti hanno adottato un nuovo Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell’Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante “Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio 2018, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, On.le Franco Manzato;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, per “pesca costiera artigianale”, si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 3 della citata raccomandazione ICCAT n. 18-02, ai fini della definizione di “piccola pesca costiera”, è contemplata, quale condizione rilevante, anche l’utilizzo di sole tecniche selettive e con un ridotto impatto ambientale;

CONSIDERATO che la vigente formulazione del richiamato articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, non valorizza, in maniera adeguata, l’effettivo impiego di attrezzi di pesca di scarso impatto ambientale;



*Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

RITENUTO, pertanto, in applicazione al principio precauzionale ed in assoluta coerenza con il richiamato quadro normativo sovranazionale, di dover necessariamente procedere alla modifica del citato articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, escludendo, con decorrenza immediata, dall'ambito "piccola pesca costiera", le imbarcazioni che utilizzano tecniche di pesca estremamente impattanti per l'ecosistema marino;

DECRETA

Articolo unico

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato, dopo la parola "ambientale", sono aggiunti i seguenti capoversi:
<<Restano, in ogni caso, escluse dalla definizione di "piccola pesca costiera" le imbarcazioni che, a prescindere delle proprie caratteristiche di lunghezza fuori tutto, risultano autorizzate, in licenza, all'utilizzo di uno o più dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti (OTB); rapidi (TBB); reti gemelle a divergenti (OTT); reti da traino pelagiche a coppia (PTM); reti da traino pelagiche a divergenti (OTM); draghe tirate da natanti e/o meccanizzate (DRB) e draghe meccaniche, comprese le turbo-soffianti (HMD).>>
<<L'utilizzo delle sciabiche da natanti (SV) e/o di quelle da spiaggia (SB) non ricade nella predetta definizione di "piccola pesca costiera", solo se relativo ad imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore ai 12 metri.>>.
2. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì,

Il Sottosegretario di Stato
On. Franco Manzato

Firmato digitalmente ai sensi del CAD